

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n.221, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

REP 4TT Nº 4/W DEL 24 GENNAID 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 24 gennaio 2019

VISTO l'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221, il quale istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire una adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe;

CONSIDERATO che lo stesso comma 1 dell'articolo 58 sopra citato stabilisce che il Fondo è alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta e che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

VISTO l'articolo 58, comma 2 della stessa legge 28 dicembre 2015, n.221, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nello stesso decreto:

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle disposizioni sopra citate, diramato, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica, con nota prot. DAR 18174 P-4.37.2.13 del 21 dicembre 2018 e trasmesso nuovamente, a seguito delle modifiche proposte dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, riportando a margine anche le proposte dell'Autorità, con nota prot. DAR 502 P-4.37.2.13 del 10 gennaio 2019;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 gennaio 2019, nel corso della quale sono state discusse le proposte di modifica dell'ARERA, delle Regioni e dell'ANCI, ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il nuovo schema di decreto, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito delle osservazioni e richieste emendative concordate nella riunione tecnica sopra citata, che evidenzia le modifiche apportate al testo, trasmesso con nota prot. DAR 1201 P-4.37.2.13 del 22 gennaio 2019, unitamente all'avviso favorevole espresso dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico;







VISTA la nota dell'ANCI, trasmessa con nota Prot. DAR 23 gennaio 2019, con la quale si chiede di apportare al nuovo testo dello schema di decreto in esame alcune ulteriori modifiche, relative in particolare all'articolo 5 e all'articolo 9;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto in esame, condizionata all'accoglimento delle richieste emendative contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e con le raccomandazioni in esso indicate (All.1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha espresso l'intesa sul provvedimento in esame, condizionata all'accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2)

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere tutte le richieste delle Regioni, ad eccezione della richiesta emendativa indicata nel n.4) del documento consegnato in Seduta, volta ad introdurre integrazioni e/o riformulazioni al dispositivo al fine di limitare l'uso del Fondo di garanzia ai soli interventi su infrastrutture destinate all'uso potabile o, al più, misto;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di tener conto comunque di quanto richiesto dalle Regioni in merito all'emendamento n.4) sopra indicato, ha ritenuto di poter introdurre, come integrazione e/o riformulazione al dispositivo, la previsione che il Fondo di garanzia sia destinato "con priorità alle infrastrutture ad uso potabile";

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dall'ANCI, ad eccezione della richiesta relativa alla modifica dell'articolo 9 dello schema di provvedimento in esame;

CONSIDERATO che l'UPI, preso atto dell'accoglimento delle richieste formulate dall'ANCI, ha espresso l'avviso favorevole all'acquisizione dell'intesa

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n.221, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

Cons. Ex

ugebio Galloz

II Presidente Sen. Erika Stefani

Dalla Steram



24/1/2019 MIS Jell

19/13/CU2/C4

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE DEFINISCE GLI INTERVENTI PRIORITARI, I CRITERI E LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1, CON PRIORITÀ DI UTILIZZO DELLE RELATIVE RISORSE PER INTERVENTI GIÀ PIANIFICATI E IMMEDIATAMENTE CANTIERABILI, NONCHÉ IDONEI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI CONTENUTI NEL DECRETO

Intesa ai sensi dell'art. 58 della l. 28/12/2015, n.221.

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, esprime l'intesa sul Decreto in oggetto subordinandola all'accoglimento dei seguenti EMENDAMENTI:

1° emendamento

Nelle definizioni aggiungere la seguente:

"«Piccole dighe» indica gli sbarramenti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1 milione di metri cubi;".

Motivazione

L'aggiunta serve a rendere coerenti nel testo le previsioni dei successivi emendamenti.

2° emendamento

Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole "e le connesse opere di adduzione e derivazione" aggiungere le parole "nonché per le piccole dighe":

Motivazione

La modifica vuol consentire l'accesso al Fondo di Garanzia anche per le dighe non di interesse nazionale o sovraregionale relativamente a interventi caratterizzati come indicato nel comma 2 dell'articolo 5 come modificato dal successivo emendamento 3.

3° emendamento

Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 aggiungere la seguente lettera c:

"c) interventi riguardanti piccole dighe non inseriti nel Piano nazionale di cui alla lettera a), che ricadono in una delle tipologie di cui alla lettera b) e già dotati di proprio finanziamento".

Motivazione

L'emendamento consente di includere tra i possibili interventi che possono consentire al soggetto responsabile dell'invaso di accedere al Fondo di Garanzia di dighe di competenza regionale purché tali interventi siano coerenti con le tipologie previste dall'articolo e siano già stati finanziati.

4° emendamento

Introdurre integrazioni e/o riformulazioni al dispositivo al fine di limitare l'uso del Fondo di Garanzia ai soli interventi su infrastrutture destinate all'uso potabile o, al più, misto.

Motivazione

Garantire la corretta utilizzazione del Fondo in relazione alla fonte che ne determina l'alimentazione, vale a dire l'incremento della tariffa del SII.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime inoltre le seguenti raccomandazioni:

- 1. Introdurre indirizzi e criteri in base ai quali l'Arera debba definire la quota di tariffa del SII da destinare all'alimentazione del Fondo. al fine di porre un tetto all'incidenza della quota sulla tariffa.
- 2. Prevedere che il provvedimento in esame fornisca criteri in base ai quali l'Arera dovrà definire la capienza massima del Fondo e regolare il reintegro delle garanzie attivate di anno in anno.
- 3. Per consentire anche agli interventi su infrastrutture destinate al solo irriguo, anche alla luce dei cambiamenti climatici cui si assiste, prevedere ulteriori fondi di garanzia non derivanti dalle tariffe SII.

Roma, 24 gennaio 2019

H



24/01/2019 Clell-

Conferenza Unificata

24 gennaio 2019

Punto 2) odg

Intesa ai sensi dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche

L'Intesa è subordinata all'accettazione dei seguenti emendamenti.

1) Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni in materia di Fondo di garanzia delle opere idriche", il comma 5 dell'articolo 5, è soppresso.

In alternativa

- Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Disposizioni in materia di Fondo di garanzia delle opere idriche", il comma 5 dell'articolo 5, è sostituito con il seguente:
 - "5, L'estensione del Fondo ad ulteriori interventi di cui all'elenco precedente, rilevanti per le finalità di cui all'articolo 2 comma I, non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito né inseriti nel Piano nazionale idrico, aventi carattere sovraregionale e nazionale, è attuata previo Accordo in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, purchè i medesimi interventi siano ritenuti indifferibili ed urgenti nonché dotati di fonti, anche parziali, di copertura del relativo costo.
- 2) All'articolo 5, al comma 1, le parole: "e del nulla osta rilasciato dall'Autorità nazionale anticorruzione in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o dell'assenso formale della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis del medesimo decreto legislativo;" sostituite con le seguenti: "per le gestioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), punto 1 del presente decreto, se previsto dal decreto legislativo 152/2006 smi;"
- 3) All'articolo 9, al comma 2, alla fine del secondo periodo, sono inserite le seguenti parole: "indicato dalla Conferenza Unificata".